



NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Sottoprodotti della vinificazione	<p>La Regione del Veneto ha emanato disposizioni urgenti relative all'utilizzo delle vinacce derivanti dalla prossima vendemmia. Si prevede la possibilità per i viticoltori di non consegnare più le vinacce alle distillerie, ma di impiegarle direttamente a uso agronomico (cioè utilizzate come fertilizzante per la vendemmia all'interno dei terreni aziendali). L'alternativa sarà attuabile presentando una comunicazione alla Provincia e all'Ufficio periferico dell'Icq territorialmente competente. Il provvedimento si applica alle sole vinacce vergini, e tale utilizzo è riservato solo ai produttori che impiegano le uve provenienti dai vigneti in conduzione nel limite massimo di 3 t per ettaro.</p> <p>Decreto del presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 155 del 18 agosto 2009 <i>“Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009/2010 (rif. articolo 5 del Dm n. 5396 del 27 novembre 2008)”,</i> in BURV n. 71 del 28.08.2009.</p>
TIA	<p>La Corte costituzionale con la sentenza dello scorso 24 luglio ha stabilito che la tariffa rifiuti (Tia), non può essere assoggettata al pagamento dell'IVA.</p> <p>Infatti, <i>“la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo – sostiene la Corte – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.p.r. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi”.</i></p> <p><i>Corte Costituzionale, sentenza n. 238 del 24 luglio 2009</i></p>
Illecita gestione dei rifiuti: responsabilità del proprietario del fondo	<p>Il proprietario di un'area concessa in uso per l'esercizio di una attività di gestione rifiuti soggetta ad autorizzazione, ha l'obbligo di verificare che l'immobile venga utilizzato in osservanza della legge e delle prescrizioni autorizzatorie.</p> <p>Pertanto, il proprietario è riconosciuto responsabile dell'uso illecito della cosa locata, allorché, essendone consapevole o potendo esserne consapevole mediante l'ordinaria diligenza, non ne abbia impedito l'uso difforme dalle prescrizioni autorizzatorie.</p> <p><i>Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 36836 del 22 settembre 2009</i></p>
REACH	<p>Approvato il decreto che prevede le sanzioni da irrogare a chi non adempie agli obblighi imposti dal regolamento europeo REACH sui composti chimici da utilizzare nell'industria.</p> <p>A partire dal 10 ottobre 2009, la violazione delle nuove regole comporterà l'irrogazione di una sanzione penale (arresto fino a tre mesi e ammenda da 40 mila a 150 mila euro) per l'immissione sul mercato ed utilizzo di sostanze senza la prescritta autorizzazione. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le altre infrazioni. Le sanzioni colpiscono tutti gli attori della catena di approvvigionamento dai fabbricanti/importatori fino agli utilizzatori finali.</p> <p><i>Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”,</i> in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2009, n. 222.</p>
Scheda di Trasporto e rifiuti	<p>Con circolare del 24 settembre scorso, il Ministero fornisce chiarimenti in merito all'obbligatorietà della Scheda di trasporto nel caso di trasporto di rifiuti.</p> <p>Il formulario di identificazione dei rifiuti viene considerato documentazione equipollente rispetto alla scheda di trasporto, senza necessità di integrazione del contenuto informativo.</p> <p><i>Circolare del 24 settembre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Articolo 7-bis, Dlgs 21 novembre 2005, n. 286</i></p>



SCADENZE – ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	SOGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile sono tenuti a presentare la denuncia periodica	20 novembre 2009	Regolamento CONAI Artt. 7, 8

APPROFONDIMENTI

Le regole per la conduzione del deposito temporaneo	<p>Definizione Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/2006 così come novellato dal D.Lgs. 4/2008, il deposito temporaneo è il "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti". Con tale definizione il legislatore ha espressamente previsto un fattispecie di deposito eccezionale e derogatoria. Il "deposito temporaneo" si qualifica come una attività antecedente e distinta rispetto alle operazioni di gestione vere e proprie (ovvero rispetto alle fasi di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero). A conferma di tale peculiarità, dal combinato disposto degli artt. 208, comma 17, e 210, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 si evince che, in osservanza di determinate condizioni e dei vincoli quantitativi o temporali, il deposito temporaneo è l'unica forma di deposito esentata dal regime autorizzatorio.</p> <p>Le differenze con le varie forme di deposito Il sistema normativo prevede forme di deposito propriamente detto che costituiscono delle vere e proprie attività di gestione dei rifiuti. Nello specifico, il deposito temporaneo come raggruppamento di rifiuti prima della raccolta, deve essere tenuto distinto da: a) <u>deposito preliminare</u>: è una fase dell'attività di gestione costituita dallo stoccaggio dei rifiuti da avviare a smaltimento; b) <u>massa in riserva</u>: è una operazione di recupero che si sostanzia nello stoccaggio di rifiuti per sottoporli ad altre attività di recupero; c) <u>discarica</u>: è il deposito di rifiuti sul suolo o nel suolo. Si evidenzia che l'art. 183, comma 1, lett. l) definisce lo "stoccaggio" come "le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta". In altri termini, le operazioni di "deposito preliminare" e di "massa in riserva" individuano due tipologie dello stesso fenomeno (stoccaggio), il quale assume due denominazioni differenti a seconda che i rifiuti siano avviati a smaltimento ("deposito preliminare", punto D 15 dell'allegato B, d.lgs. 152/2006), ovvero al recupero ("massa in riserva", punto R 13 dell'allegato C del medesimo decreto). Pertanto, quando non vengono rispettate le condizioni previste per le forme di deposito normativamente previste (deposito temporaneo, deposito preliminare, massa in riserva, discarica autorizzata), ricorre la fattispecie sanzionatoria del <u>deposito incontrollato</u>.</p> <p>Le condizioni del deposito temporaneo Come si è visto, il deposito temporaneo è una forma atipica di stoccaggio che precede ed esula da ogni attività di gestione dei rifiuti e non necessita di autorizzazione, sempreché vengano osservate le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il raggruppamento dei rifiuti deve essere eseguito prima della raccolta; 2) Il deposito deve essere effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti: ciò significa che non può assolutamente essere realizzato dal produttore in un posto diverso da quello in cui i rifiuti sono generati. Le uniche eccezioni sono previste e disciplinate dagli artt. 230 (rifiuti da manutenzione delle infrastrutture) e 266 (rifiuti da manutenzione e assistenza sanitaria) del D.Lgs. 152/2006; 3) I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né
--	--



	<p>policlorobifenile, policlorotifenili non superiore a 25 ppm;</p> <p>4) Il deposito temporaneo deve essere eseguito per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>5) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.</p> <p>Segue: le modalità quantitative e temporali del deposito temporaneo</p> <p>Il deposito temporaneo può realizzarsi secondo due modalità: temporale o quantitativa. Tali ipotesi sono tra di loro alternative. Il produttore, quindi, può discrezionalmente scegliere la modalità di conservazione più congrua alle esigenze aziendali.</p> <p>Nello specifico, possono verificarsi due alternative:</p> <p>1) Il produttore può scegliere di raggruppare nel luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti, provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di <u>tre mesi</u>, sia che si tratti di <u>rifiuti non pericolosi</u> che di <u>rifiuti pericolosi</u>.</p> <p>2) Il produttore può scegliere di raggruppare nel luogo di produzione un quantitativo massimo di <u>rifiuti pericolosi</u> pari a <u>10 metri cubi</u> ovvero, un quantitativo massimo pari a <u>20 metri cubi</u> nel caso di <u>rifiuti non pericolosi</u>.</p> <p>In ogni caso, il termine di durata del deposito temporaneo non può mai essere superiore ad un anno, anche nel caso in cui non sia raggiunto il limite dei 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e dei 20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi.</p> <p>Il mancato rispetto delle condizioni elencate determina l'immediata definizione del deposito temporaneo ad operazione di gestione che, per sua natura, necessita di autorizzazione da parte degli Enti competenti.</p> <p>Obblighi del produttore</p> <p>Il fatto che il deposito temporaneo condotto nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma sia esentato dal regime autorizzatorio, non solleva il produttore del rifiuto dall'osservanza del divieto di miscelazione e dall'obbligo di tenuta del registro di carico scarico e presentazione del MUD, se lo stesso rientra nella categoria dei soggetti tenuti a tali adempimenti.</p>
Riferimenti normativi	Art. 183 lett. m); art. 208, comma 17, e 210, comma 5, art. del D.Lgs 152/2006

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Chi è il produttore di rifiuti?

E' la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

2) Che cosa si intende per luogo di produzione dei rifiuti?

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera i) il luogo di produzione dei rifiuti è uno o più edifici o stabilimenti collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originate i rifiuti.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.